

Art. 2: SCOPI

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

- a) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa utile a far riconoscere in ogni sede competente e quindi davanti alle Autorità pubbliche, amministrative, sindacali etc. l'autonomia della categoria costituita dalle imprese aderenti alla presente Associazione.
- b) Tutelare gli interessi generali delle aziende associate e della categoria nelle problematiche che direttamente o indirettamente le riguardano, nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle componenti il sistema confederale delle quali ricercherà ogni possibile collaborazione. A tale scopo l'Associazione può iscriversi ad altre Associazioni o Federazioni di categoria aventi il medesimo scopo ed oggetto Statutario.
- c) Promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra gli associati volta a garantire in ogni campo gli interessi comuni.
- d) Curare i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e con tutti gli enti normativi per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati e del settore.
- e) Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia per arrivare alla stipula di contratti e/o accordi nazionali specifici per l'intera categoria, sia per prevenire ogni causa di controversia fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera, nonché effettuare studi e analisi sulle relazioni industriali del settore.
- f) Promuovere l'innovazione tecnologica di processo con riferimento anche alla sicurezza, all'ambiente di lavoro ed alla salubrità dell'ambiente.
- g) Promuovere lo sviluppo e l'evoluzione dei prodotti e dei servizi curando in particolare gli aspetti tecnico-normativi, nonché l'omologazione e la certificazione della qualità.
- h) Organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali.
- i) Promuovere l'informazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e degli addetti al settore anche organizzando corsi, ricerche, studi tecnici dibattiti o convegni.
- j) Curare le relazioni esterne mediante rapporti con i mezzi di comunicazione, studi, dibattiti, convegni e congressi.
- k) Provvedere alla informazione ed alla consulenza e prestare in genere servizi a favore e nell'interesse degli associati.

L'Associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

Art. 3: ADESIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che operano in Italia nel settore della presagomatura, per la fornitura e posa in opera di armature in acciaio per cemento armato; i Soci debbono rispettare quanto previsto dalle disposizioni, Leggi e Norme vigenti in materia.

Le singole aziende aderiscono alla Associazione direttamente sottoscrivendo il presente Statuto.

Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'azienda e in esse devono essere indicati il nome della persona delegata a rappresentarla in seno all'Associazione, nonché le altre informazioni richieste.

Potranno far parte dell'Associazione, quali "soci aggregati" anche aziende, enti o soggetti diversi da quelli indicati nell'Art. 1 purché operanti nel settore delle armature per cemento armato; diritti e doveri dei "soci aggregati" verranno determinati dalla Giunta con apposito regolamento.

Art. 5: DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- a) Gli associati si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto nonché tutte le deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione.
- b) Gli associati devono essere accreditati presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quali Centri di Trasformazione di acciaio per cemento armato; in caso contrario devono impegnarsi a inoltrare la documentazione e la domanda di Accredimento al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione.

Art. 6: DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'adesione all'Associazione ha durata annuale da Gennaio a Dicembre; impegna il Socio per un biennio a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione, fino a dicembre dell'anno solare successivo.

L'adesione si rinnova di anno in anno, qualora l'associato non dia le dimissioni per mezzo di lettera raccomandata da inviarsi all'Associazione almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 8: PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La condizione di associato si perde:

- a) Per dimissioni presentate ai sensi dell'art. 6.
- b) Per perdita dei requisiti richiesti per l'adesione come da Art. 3
- c) Per cessazione dell'impresa.
- d) Per espulsione a norma dell'art. 5 comma g).

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività e l'espulsione non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi se non, nel primo caso, nei termini di cui al precedente art. 6 e, per i casi successivi, dalla data dell'evento o di adozione del provvedimento.

La sospensione non esonera invece in alcun caso dall'obbligo della corresponsione dei contributi associativi.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO E DI APPROVARLO

LUOGO E DATA

FIRMA

